



Unione Montana del Bassanese

Sede legale: Via Vittorelli, 30 c/o Comando di Polizia locale – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Fiscale 82003350244 – Partita IVA 02768310241

E-mail: info@unionebassanese.it

PEC: unionemontanabassanese@legalmail.it



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA DEL BASSANESE

Adottato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 22 del 12-09-2022

INDICE

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – REGOLAMENTO: FINALITÀ

ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

CAPO II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 3 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 4 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

ART. 5 – DURATA

TITOLO II – I CONSIGLIERI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 6 – ENTRATA IN CARICA

ART. 7 – DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA CARICA

ART. 8 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

ART. 9 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

ART. 10 – GRUPPI CONSILIARI

ART. 11 COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 – DIRITTO D'INIZIATIVA

ART. 13 – DIRITTO DI ACCESSO A DATI ED INFORMAZIONI

ART. 14 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 15 – INTERROGAZIONI

ART. 16 – INTERPELLANZE

ART. 17 – MOZIONI

ART. 18 – MOZIONE D'ORDINE

ART. 19 – RACCOMANDAZIONI

ART. 20 – LIMITAZIONI

ART. 21 – EMENDAMENTI

ART. 22 – ORDINI DEL GIORNO

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO

ART. 23 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ART. 24 – RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

ART. 25 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI

ART. 26 – RICHIESTA DI INTERVENTO "FATTO PERSONALE"

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 27 – COMPETENZA

ART. 28 – ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

ART. 29 – ORDINE DEL GIORNO: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

ART. 30 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART. 31 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA

ART. 32 – LA SEDE DELLE ADUNANZE

ART. 33 – SESSIONI

ART. 34 – ADUNANZE

ART. 35 – ADUNANZE IN PRIMA CONVOCAZIONE

ART. 36 – ADUNANZE IN SECONDA CONVOCAZIONE

CAPO II – REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 37 – SEDUTE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

ART. 38 – DEPOSITO DEGLI ATTI

ART. 39 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

ART. 40 – ACCERTAMENTO DELLE VOTAZIONI PALESI

ART. 41 – ACCERTAMENTO DELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO – CONSIGLIERI
SCRUTATORI

CAPO III – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

ART. 42 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE

ART. 43 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

ART. 44 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ART. 45 – DISCUSSIONE: NORME GENERALI

ART. 46 – ORDINE DELLA DISCUSSIONE

ART. 47 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA

ART. 48 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

ART. 49 – ADUNANZE PUBBLICHE

ART. 50 – ADUNANZE SEGRETE

ART. 51 – ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA

ART. 52 – ADUNANZE “APERTE”

ART. 53 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

ART. 54 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

ART. 55 – TERMINE DELL'ADUNANZA

CAPO IV – LE VOTAZIONI

ART. 56 – SISTEMI DI VOTAZIONE: MODALITÀ GENERALI

ART. 57 – ORDINE DELLE VOTAZIONI

ART. 58 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE

ART. 59 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

ART. 60 – VOTAZIONI SEGRETE

ART. 61 – ESITO DELLE VOTAZIONI

CAPO V – VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 62 – REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA

ART. 63 – APPROVAZIONE DEI VERBALI ED ARCHIVIAZIONE

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 65 – PUBBLICIZZAZIONE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – REGOLAMENTO: FINALITÀ

1. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione Montana del Bassanese è disciplinato dal presente Regolamento e dallo Statuto, nonché dalle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione in merito alla risoluzione delle stesse è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere consultivo del Segretario.

2. Quando il presente Regolamento indica i Consiglieri assegnati, si intendono i componenti del Consiglio escluso il Presidente dell'Unione Montana.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli può sospendere brevemente la seduta per esaminare, con l'ausilio del Segretario, le eccezioni sollevate. Formulata la proposta di interpretazione da parte del Presidente del Consiglio, questa viene sottoposta all'approvazione del Consiglio, che decide a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

CAPO II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 3 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto a norma dell'art. 8bis dello Statuto dell'Unione Montana.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la seduta è presieduta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi è presieduta dal Consigliere anagraficamente più anziano.

3. Il Vice-Presidente è eletto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 8bis dello Statuto.

ART. 4 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio ai sensi dell'art. 8bis co. 2 dello Statuto.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio nella sua unità istituzionale. Non è strumento di attuazione di un indirizzo politico. Ha funzione neutrale, finalizzata al corretto funzionamento dell'istituzione consigliare.
3. Cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni e coordina i rapporti del Consiglio con il Presidente dell'Unione Montana. È garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Dirige i dibattiti del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni.
5. Assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni. Può sospendere e sciogliere la seduta, ordinare l'espulsione dall'aula di Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni - inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste - quando lo richiedano, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto: il Presidente dell'Unione, un quinto dei Consiglieri, la Giunta dell'Unione o uno o più Consigli comunali previa loro deliberazione.
7. Il Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale del Segretario dell'Unione.

ART. 5 – DURATA

1. La durata delle cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio è legata al mandato del consigliere in seno al Consiglio dell'Unione, salvo specifica ipotesi di dimissioni dalla carica di Presidente o Vice Presidente. Le dimissioni operano dalla data di acquisizione della relativa comunicazione al protocollo dell'Unione Montana.
2. Il Presidente o il Vice Presidente cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo Statuto, alla legge o al Regolamento. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio.
3. Nel caso in cui siano divenuti vacanti i seggi di Presidente o di Vice Presidente del Consiglio, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dall'art. 8bis dello Statuto.

TITOLO II – I CONSIGLIERI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 6 – ENTRATA IN CARICA

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione e da 22 consiglieri, eletti in numero di tre dai rispettivi Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.
2. I Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione trasmettono all'Ufficio di Segreteria della medesima:
 - a) la deliberazione di nomina dei Consiglieri comunali eletti nel Consiglio dell'Unione;
 - b) le necessarie attestazioni relative all'assenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità specifiche per l'assunzione della carica;
 - c) i recapiti di contatto dei singoli consiglieri.

3. I Consiglieri eletti entrano nell'effettivo esercizio delle funzioni a seguito della formale elezione da parte dei rispettivi Consigli comunali.

4. Il Consiglio dell'Unione Montana, a seguito della comunicazione dell'elezione dei consiglieri da parte dei Comuni aderenti, procede, nella prima seduta utile, alla verifica delle eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità degli stessi. Alla seduta partecipano anche i Consiglieri oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 7 co. 5 dello Statuto.

ART. 7 – DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA CARICA

1. Il Consigliere dell'Unione montana decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità a consigliere comunale o di incompatibilità ovvero con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato conferito dal Consiglio comunale di appartenenza.

2. Il Consigliere dell'Unione decade altresì dalla carica quando, ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio dell'Unione. Spetta al Consigliere comunale nei cui confronti è instaurato il procedimento di decadenza fornire ragionevoli giustificazioni dell'assenza. Le giustificazioni addotte dal Consigliere possono essere presentate in un momento successivo all'assenza o anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Sono da ritenersi giustificate e non computabili ai fini della decadenza le assenze determinate da motivi di salute, da impedimenti dovuti al contestuale espletamento delle funzioni di Consigliere in altre sedi o luoghi istituzionali o da altri impedimenti comunque non imputabili a volontà.

3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio o anche ad istanza di chiunque vi abbia interesse.

4. Le procedure di decadenza e relativa sostituzione sono stabilite dai commi 3, 4 dell'art. 12 dello Statuto dell'Unione montana.

ART. 8 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le procedure di dimissione dalla carica di Consigliere dell'Unione montana e della relativa sostituzione sono stabilite dai commi 2 e 4 dell'art. 12 dello Statuto dell'Unione.

ART. 9 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere comunale, il seggio resosi vacante viene ricoperto mediante la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dell'Unione montana.

2. I consiglieri cessati dalla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dello Statuto dell'Unione montana, continuano ad esercitare il mandato di consigliere dell'Unione, sino alla elezione dei propri successori.

ART. 10 – GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Gruppi.

2. La costituzione dei Gruppi consiliari è regolata dall'art. 8ter dello Statuto dell'Unione montana.

ART. 11 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. In applicazione dell'art. 13 dello Statuto dell'Unione montana possono essere costituite in seno al Consiglio:

- a) Commissioni permanenti per studio e consultazione preventiva;
- b) Commissioni speciali a carattere temporaneo di indagine o di studio su specifiche materie.

2. Possono essere istituite, all'interno del Consiglio dell'Unione Commissioni consiliari permanenti, composte da cinque Consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente dell'Unione e i Consiglieri dell'Unione possono far parte delle commissioni. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio e concorrono ai compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo mediante lo svolgimento di funzioni propositive e di studio. Le Commissioni permanenti inoltre esprimono parere preventivo obbligatorio sulle materie di propria specifica pertinenza. L'elezione del Presidente e del Vice-presidente si effettua nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio entro dieci giorni dall'esecutività della delibera di nomina. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal funzionario responsabile del servizio competente per materia o da un suo delegato. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione. Il Presidente convoca e presiede la rispettiva Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione. Le Commissioni sono convocate su impulso del Presidente del Consiglio dell'Unione quando debba essere acquisito il parere preventivo obbligatorio sulle materie di propria specifica pertinenza. Qualora la Commissione non abbia espresso il parere entro cinque giorni dalla richiesta di convocazione da parte del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell'Unione può adottare gli atti di propria competenza prescindendo da detto parere. Le riunioni delle Commissioni sono valide se presenziano alle stesse almeno tre componenti e le relative decisioni vengono prese a maggioranza.

3. Il Consiglio dell'Unione può procedere all'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporanei di indagine o di studio su specifiche materie, con riferimento alle norme sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni permanenti. La composizione delle Commissioni temporanee è determinata di volta in volta dal Consiglio in uno con l'istituzione delle stesse. Con la deliberazione di istituzione sono altresì stabilite le modalità organizzative e la durata delle Commissioni di che trattasi.

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 – DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I diritti dei Consiglieri sono indicati all'art. 43 del T.U.E.L. e disciplinati dal presente Regolamento.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Qualora le proposte di deliberazioni comportino spese debbono essere indicati i mezzi per farvi fronte.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che informa il Segretario il quale la trasmette ai Responsabili degli uffici e dei servizi competenti, per l'istruttoria e l'acquisizione dei relativi pareri ai sensi di legge. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio, dandone altresì comunicazione al Consiglio. Diversamente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, nella prima seduta utile, indicando, nell'oggetto, il Consigliere proponente.
4. Il diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio spetta altresì al Presidente dell'Unione Montana.
5. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dal precedente art. 4 comma 6 del presente Regolamento.

ART. 13 – DIRITTO DI ACCESSO A DATI ED INFORMAZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione montana tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di estrarre copia o di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. La richiesta di informazioni e notizie deve essere formulata per iscritto all'Ufficio che detiene i documenti a cui essi si riferiscono. L'ufficio è tenuto a dare risposta scritta nei cinque giorni successivi all'istanza, assicurando comunque che la risposta venga comunicata almeno due giorni prima dell'adunanza del Consiglio, qualora le informazioni si riferiscano ad argomenti già iscritti all'ordine del giorno del Consiglio. Negli altri casi il termine è di 15 giorni.
2. Il rilascio di copie di atti avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi. I Consiglieri possono chiedere l'invio al proprio indirizzo di posta elettronica certificata di tutta la documentazione disponibile in formato digitale. L'avviso di recapito del messaggio di posta elettronica certificata è equiparato a dichiarazione di avvenuta consegna a tutti gli effetti.
3. Il Responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato e il Presidente, comunicando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.

4. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere dell'Unione rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio.

ART. 14 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio dell'Unione di cui fanno parte.
2. Il Consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario o il Vice-Segretario dell'Unione perché sia presa nota a verbale.

ART. 15 – INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda scritta al Presidente dell'Unione o alla Giunta se un fatto sia vero, se alcune informazioni siano esatte, se siano prese o si stiano per prendere alcune decisioni in merito a determinate questioni.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto, da uno o più Consiglieri, al Presidente del Consiglio. La presentazione delle interrogazioni è soggetta alla protocollazione presso la Segreteria dell'Unione montana. Le interrogazioni sono inserite nell'ordine del giorno dei lavori della prima adunanza consiliare successiva alla loro presentazione purché pervenute almeno otto giorni prima della data del Consiglio. Quelle presentate successivamente possono essere discusse solo se ne viene valutato dal Presidente del Consiglio il carattere di urgenza; in tal caso il Presidente ne propone al Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno, il quale decide senza discussione a maggioranza semplice.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. La presentazione non può durare più di tre minuti.
4. Il Presidente dell'Unione ha l'obbligo di risposta nelle sedute di cui al comma 2.
5. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare esclusivamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro due minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente dell'Unione.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di norma il primo firmatario.
7. Le interrogazioni, relative a fatti connessi tra loro, possono essere trattate contemporaneamente, secondo la valutazione del Presidente del Consiglio. Resta salvo comunque il diritto di replica di ciascun consigliere interrogante.
8. Se nessuno dei proponenti è presente al momento in cui si deve illustrare l'interrogazione, la stessa è considerata rinunciata con onere di eventuale rappresentazione da parte dei proponenti con le procedure di cui ai commi precedenti.
9. Nel caso in cui l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa deve essere fornita entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione. Questa sarà inviata al domicilio dell'interrogante o consegnata durante l'adunanza del Consiglio se convocato entro 45 giorni, e ne potrà essere data lettura durante la seduta consiliare stessa a discrezione del Presidente del Consiglio.
10. Ciascun Consigliere non può argomentare più di due interrogazioni o interpellanze per ogni seduta del Consiglio.
11. La trattazione delle interrogazioni può avvenire in sedute del Consiglio convocate allo scopo, le quali possono avere luogo anche in assenza del numero legale, trattandosi di

lavori non comportanti l'espressione di una volontà collegiale.

ART. 16 – INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda posta al Presidente dell'Unione circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso e della Giunta oppure circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati adottati alcuni provvedimenti.
2. Le modalità di presentazione e i termini delle interpellanze sono gli stessi previsti per le interrogazioni.
3. Dopo la lettura durante la seduta del Consiglio, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti.
4. Il Presidente dell'Unione ha l'obbligo di risposta nella seduta di cui al comma 3.
5. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente dell'Unione, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a due minuti, esclusivamente le ragioni per quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto. A nessun altro Consigliere è concesso intervenire. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento dal Presidente dell'Unione.
6. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di presentazione e quello di replica competono ad uno solo di essi, di norma al primo firmatario.
7. Se nessuno dei proponenti è presente al momento in cui si deve illustrare l'interpellanza, la stessa è considerata rinunciata con onere di eventuale ripresentazione da parte dei proponenti con le procedure di cui ai commi precedenti.
8. La trattazione delle interpellanze può avvenire in sedute del Consiglio convocate allo scopo, le quali possono avere luogo anche in assenza del numero legale, trattandosi di lavori non comportanti l'espressione di una volontà collegiale.

ART. 17 – MOZIONI

1. La mozione consiste in un invito rivolto al Presidente dell'Unione montana o alla Giunta, diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza – che abbia o meno già formato oggetto di interrogazione o interpellanza – allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa del Consiglio stesso o della Giunta.
2. La mozione è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio dai consiglieri in forma singola o associata ed è soggetta alla protocollazione presso la Segreteria dell'Unione montana.
3. La mozione è inserita nell'ordine del giorno dei lavori della prima adunanza consiliare successiva alla sua presentazione purché pervenuta almeno otto giorni prima della data del Consiglio.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è letta e illustrata, all'occorrenza, da uno solo di essi e per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. Più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi possono formare oggetto di una unica discussione, ma danno luogo a votazioni distinte.
6. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto, che comunque vanno effettuati sul documento conclusivo da votare.
7. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del presentatore.
8. Il Consiglio procede all'approvazione della mozione nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.

9. Ciascun Consigliere non può presentare più di una mozione per ogni adunanza del Consiglio.

ART. 18 – MOZIONE D'ORDINE

1. Costituisce mozione d'ordine il richiamo al rispetto delle disposizioni relative al funzionamento interno dell'organo collegiale, alle questioni di procedura e di organizzazione dei lavori, alla competenza dell'organo stesso in ordine a questioni di merito sottoposte alla sua trattazione; può essere presentata verbalmente da ciascun consigliere al Presidente del Consiglio nel corso della seduta.

2. La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente del Consiglio. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio con votazione palese previo eventuale intervento dell'oratore e per non più di cinque minuti.

ART. 19 – RACCOMANDAZIONI

1. La raccomandazione consiste nell'invito che il Consigliere rivolge al Presidente dell'Unione per l'adozione di determinati provvedimenti. Per lo svolgimento di una raccomandazione il Consigliere non potrà parlare più di cinque minuti.

2. Il Presidente dell'Unione dichiara se la Giunta ritenga di accogliere o meno la raccomandazione, esponendone brevemente le ragioni. A nessun altro Consigliere è concesso di intervenire.

3. Le raccomandazioni sopra oggetti non iscritti all'ordine del giorno devono essere fatte in principio di seduta; quelle relative agli oggetti all'ordine del giorno devono essere fatte durante la discussione dell'oggetto.

ARTICOLO 20 – LIMITAZIONI

1. Non possono essere trattate interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni nelle adunanze di discussione del Documento Unico di Programmazione, del Bilancio Preventivo, del Rendiconto di gestione, della verifica degli equilibri di bilancio, di approvazione e modifiche dei regolamenti dell'Ente e dello Statuto.

2. Non vengono prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni che, a discrezione del Presidente del Consiglio, fossero concepite in termini sconvenienti, offensivi o poco rispettosi.

ART. 21 – EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione montana.

2. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate. In assenza di emendamenti il testo è approvato nella versione depositata agli atti.

3. Durante la presentazione degli emendamenti da parte del proponente non è previsto il dibattito.

4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede alla votazione prima degli emendamenti soppressivi, poi di quelli modificativi ed, infine, di quelli aggiuntivi. Gli emendamenti presentati non possono essere modificati da altri Consiglieri.
5. Gli emendamenti devono essere presentati, per iscritto, almeno due giorni prima della seduta consiliare al Presidente del Consiglio, il quale provvede ad acquisire i pareri di regolarità tecnica e/o contabile eventualmente necessari. Sono fatte salve le ipotesi di convocazione urgente dell'assemblea consiliare, nel qual caso non si applicano detti limiti di tempo per la presentazione di emendamenti. Non può, in ogni caso, essere posto in votazione un emendamento privo dei necessari pareri previsti dalla legge.
6. Per gli emendamenti presentati oltre il termine di cui al precedente comma 5 il Consiglio dell'Unione si pronuncia in via preliminare sulla loro ammissibilità. Non potranno in alcun modo essere posti in votazione emendamenti presentati oltre i termini con parere negativo di regolarità tecnica e/o contabile.
7. Nel caso di emendamenti comportanti proposte di variazione di limitata entità, questi possono essere presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio nel corso della seduta. Per tali proposte di emendamento i pareri di regolarità tecnica e/o contabile potranno essere richiesti in costanza di seduta al responsabile del servizio interessato, se presente in aula, o al Segretario dell'Unione montana in relazione alle sue competenze. Qualora il parere per la sua complessità non possa essere compiutamente reso nell'immediato, il provvedimento in discussione potrà, con espressa votazione, essere rinviato ad altra seduta o l'emendamento definitivamente cassato.
8. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

ART. 22 – ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta consiliare utile successiva alla presentazione, purché pervenuta almeno otto giorni prima della data di convocazione del Consiglio dell'Unione.
2. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti. Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di tre minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare improponibili, motivando succintamente in merito, ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio ne fissa l'ordine di votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente del Consiglio.

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO

ART. 23 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Presidente dell'Unione Montana e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. I Componenti il Consiglio obbligati ad astenersi si assentano dall'aula e ne informano il Segretario o Vice-Segretario dell'Unione montana, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Segretario e per il Vice-Segretario che lo sostituisce. Il Segretario viene in tal caso sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente del Consiglio.
4. Per quanto non contemplato nei precedenti commi si rinvia alle disposizioni di legge.

ART. 24 – RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto di astensione o espresso voto contrario.
4. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

ART. 25 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI

1. Nei casi in cui la legge o altre normative riservino espressamente al Consiglio dell'Unione la nomina di Rappresentanti del Consiglio medesimo presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nel caso in cui il Rappresentante nominato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 26 – RICHIESTA DI INTERVENTO "FATTO PERSONALE"

1. Il Consigliere che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per "fatto personale".
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche

dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei componenti con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per formulare le necessarie rettifiche.

4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti ciascuno.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 27 – COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione viene disposta dal Vice- presidente del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, nei casi di cui al comma 6 art. 4 del presente Regolamento.

ART. 28 – ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, è stabilito dal Presidente del Consiglio.

2 Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

4. La modifica dell'ordine di discussione dei punti dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6. Quando il Consiglio viene riunito con domanda presentata nei casi di cui all'art. 4 comma 6 del presente Regolamento, le relative proposte deliberative hanno priorità su tutte le altre.

ART. 29 – ORDINE DEL GIORNO: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1.L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio vengono pubblicati all'Albo pretorio online dell'Unione, possibilmente almeno tre giorni prima della seduta.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza sono pubblicati all'Albo Pretorio online dell'Unione almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 30 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della Sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce.

ART. 31 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere spedito ai Consiglieri ed a tutti i Comuni aderenti all'Unione Montana, agli indirizzi da questi comunicati, in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante invio per posta elettronica (email);
 - b) mediante invio per posta elettronica certificata (PEC);
 - c) mediante messi od altri strumenti concordati con gli interessati.
2. La trasmissione dell'avviso di convocazione del Consiglio mediante posta elettronica certificata o posta elettronica, è possibile a condizione che il Consigliere assegnato ne faccia espressa richiesta per iscritto all'Ufficio di Segreteria, con l'indicazione dei relativi indirizzi. Ogni Consigliere può indicare un solo indirizzo di posta elettronica (PEC o PEO).
3. L'avviso di convocazione del Consiglio, in caso d'urgenza, può avvenire con comunicazione spedita con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Eventuali integrazioni o modifiche dell'ordine del giorno devono essere spedite ai consiglieri almeno 24 ore prima della relativa seduta.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 3 o delle integrazioni/modifiche di cui al precedente comma 4 possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere assegnato interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 32 – LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione Montana, si tengono, di regola, presso la Sala consiliare del Comune di Bassano del Grappa oppure, in casi particolari stabiliti dal Presidente del Consiglio, presso i Comuni facenti parte dell'Unione Montana o altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Unione.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed attrezzata in modo da garantire ai Consiglieri il normale svolgimento delle loro funzioni, è destinata ai componenti del Consiglio al Segretario e/o Vicesegretario. Uno spazio apposito deve essere riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.

3. La Sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 33 – SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Sono da considerarsi sessioni ordinarie le sedute in cui vengono trattate le proposte di deliberazione inerenti i seguenti atti fondamentali: le linee programmatiche di governo, il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ancorché il relativo ordine del giorno preveda ulteriori argomenti.
3. È sessione straordinaria qualsiasi altra riunione del Consiglio.
4. È sessione d'urgenza quella in cui il Consiglio viene riunito quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 34 – ADUNANZE

1. Le adunanze possono essere di prima o seconda convocazione. L'avviso di convocazione può indicare sia la data di eventuale prosecuzione della prima convocazione, come pure quella di seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 35 – ADUNANZE IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio, in prima convocazione, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati – escluso il Presidente dell'Unione – (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti – incluso il Presidente dell'Unione – (quorum deliberativo) ai sensi dell'art. 61.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, appena è presente il numero legale dei Consiglieri. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario o suo assistente ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorsa mezzora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatato il non raggiungimento del numero dei componenti il Consiglio necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio dichiara deserta l'adunanza, rinviando alla seconda convocazione, alla data (giorno e ora) eventualmente già fissata nell'avviso di prima convocazione. Verificatasi quest'ultima ipotesi, sono da avvertirsi solamente i Consiglieri non intervenuti. In caso diverso, la seconda convocazione sarà comunicata a tutti i Consiglieri secondo le modalità previste.
4. I componenti il Consiglio che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario o suo assistente il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal presente articolo, avverte il Presidente del Consiglio ai fini della verifica del numero legale. Nel caso in cui risulti che il numero dei componenti il Consiglio è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino ad un massimo di 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti sino a quel

momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei componenti il Consiglio presenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 36 – ADUNANZE IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non sia potuta aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data, o nel caso di sessione che si sviluppi in più giornate già indicate nell'avviso di convocazione.
2. L'adunanza di seconda convocazione deve svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.
3. L'adunanza di seconda convocazione è validamente costituita, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati – escluso il Presidente dell'Unione – (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti – incluso il Presidente dell'Unione – (quorum deliberativo) ai sensi dell'art. 61.
4. Trascorsa mezzora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
5. Unitamente all'avviso di prima convocazione, possono essere indicati data, ora e luogo dell'adunanza di seconda convocazione.
6. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO II – REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 37 – SEDUTE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa il Consiglio ovvero delega il Presidente dell'Unione ad informare il Consiglio medesimo su tutto che è ritenuto utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Unione Montana, senza aprire il dibattito in merito.

ART. 38 – DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell'Unione nel giorno dell'adunanza e almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Per giorni liberi si intendono tutti i giorni escluse le domeniche e le festività in genere, ai sensi dell'art. 9 comma 7 dello Statuto dell'Unione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 39 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, applica gli artt. 33, comma 3 e 34, comma 4 del presente Regolamento.

ART. 40 – ACCERTAMENTO DELLE VOTAZIONI PALESI

1. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente del Consiglio. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente del Consiglio dispone che la votazione sia ripetuta.

ART. 41 – ACCERTAMENTO DELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO - CONSIGLIERI SCRUTATORI

1. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, all'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Le votazioni sono valide anche con la presenza di due scrutatori.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

ART. 42 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
3. Se un Consigliere con il suo comportamento turba la discussione e l'ordine della seduta o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta: la proposta viene messa ai voti senza discussione.
Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta, provvedendo all'allontanamento dall'aula a mezzo della forza pubblica o degli Agenti di Polizia locale in servizio. Successivamente può riprendere i lavori della seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 43 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, avere il volto scoperto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. Il pubblico non ha diritto alla parola.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia locale o di altra Forza dell'Ordine.
4. La Forza Pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il posto e dichiara sospesa la riunione fino a quando non lo riprenda. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 44 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. Il Presidente del Consiglio può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
3. Prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta almeno 24 ore prima della seduta, il Presidente del Consiglio può concedere la parola per celebrazioni o commemorazioni di particolare importanza e per non oltre cinque minuti.
4. Le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze le mozioni e le raccomandazioni sono svolte, secondo tale ordine, all'inizio della seduta. Nel caso di sedute convocate in più giorni, le raccomandazioni, le interrogazioni e le interpellanze si svolgeranno solo nel primo dei suddetti giorni.
5. Le mozioni d'ordine, riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza rispetto alle altre.
6. La durata della presentazione e trattazione delle interrogazioni e interpellanze non potrà durare più di sessanta minuti per seduta.

ART. 45 – DISCUSSIONE: NORME GENERALI

1. Al fine di illustrare la proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio cede la parola, al soggetto proponente, al Presidente dell'Unione, ad un consigliere, ovvero ad uno tra i Sindaci componenti la Giunta. I Dirigenti o i funzionari competenti presenti in aula possono essere chiamati ad intervenire a supportare il relatore sotto il profilo tecnico. Il Segretario dell'Unione coadiuva il Presidente del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, secondo l'ordine di prenotazione o per alzata di mano.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere, quando non diversamente previsto dal presente regolamento, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente del Consiglio o del relatore.
4. Il relatore può intervenire in qualsiasi momento nella discussione per non più di quindici minuti complessivi per chiarire la proposta e rispondere alle osservazioni dei Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola viene concessa ai consiglieri che la richiedono per le dichiarazioni di voto, per un tempo non superiore a cinque minuti per ciascuno. La dichiarazione di voto viene sinteticamente riportata nel verbale, salvo che il Consigliere consegni al verbalizzante una copia scritta della propria dichiarazione, affinché sia riportata integralmente.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Documento unico di programmazione, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, agli equilibri di bilancio o approvazione e modifica dei regolamenti dell'Ente e alle discussioni in materia di modifiche statutarie.
8. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione della trattazione dell'argomento, illustrandone brevemente i motivi. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del Consiglio, sentiti i Consiglieri. La trattazione dell'argomento riprende con l'intervento del Consigliere che ha chiesto la sospensione per la discussione e l'esposizione in merito ad essa.

ART. 46 – ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare e parlano dal loro posto rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle prenotazioni.
3. La durata massima degli interventi è determinata dal presente regolamento. E' facoltà del Presidente del Consiglio, decidere per il prolungamento del tempo di trattazione nel caso si verifichi la necessità di favorire la comprensione o il chiarimento dell'argomento, rimanendo comunque entro un tempo massimo di quindici minuti.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. È consentito al solo Presidente del Consiglio interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento o dei termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare anche dopo un secondo richiamo, gli toglie la parola. È in ogni caso consentito il riferimento ad altre proposte non in discussione allorquando oggettivamente o sostanzialmente connesse con quella in discussione.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 47 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando prima o durante la discussione viene richiesto che un argomento non sia discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione delle deliberazioni, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, al verificarsi di determinate scadenze. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, precisandone i motivi e richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, per non più di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 48 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri possono esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

2. Il Consigliere che non osserva i principi predetti viene richiamato all'ordine dal Presidente del Consiglio. Dopo un secondo richiamo, senza che il Consigliere si sia uniformato alle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio gli toglie la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione del Presidente del Consiglio, il Consiglio, su richiesta del Consigliere stesso, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 49 – ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 50 – ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento di capacità, moralità, correttezza e comportamenti di

persone o quando sussistano ragioni tali che possano compromettere la riservatezza del singolo.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio, il Segretario e il personale di assistenza ai lavori del Consiglio, vincolati al segreto d'ufficio.

5. Durante le adunanze segrete, non si dà luogo a registrazione e il Segretario o il suo assistente, verbalizza in sintesi gli interventi. I verbali delle sedute segrete riportano sinteticamente gli argomenti trattati, con esclusione di ogni riferimento al nominativo degli intervenuti; essi sono sottratti al diritto di accesso, salvo che per i consiglieri, che non possono tuttavia operarne alcun trattamento o divulgazione.

ART. 51 – ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA

1. Le adunanze del Consiglio si svolgono, di norma, con la presenza contestuale di tutti i componenti di detto organo, in una delle sedi previste dall'art. 32, comma 1 del presente Regolamento. Diversamente le adunanze, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza possono tenersi, previa comunicazione effettuata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri, attraverso strumenti di videoconferenza sincrona, che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità dell'espressione e della manifestazione della volontà. In tali casi i Consiglieri possono partecipare, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, taluni in presenza ed altri in videoconferenza.

2. In caso di adunanza in videoconferenza la stessa può essere registrata a cura del Segretario, coadiuvato da apposita strumentazione elettronica e programmi informatici all'uopo utilizzati.

3. La possibilità di partecipazione all'adunanza in videoconferenza deve essere contenuta nell'atto di convocazione, con indicazione di apposito link e credenziali di accesso, valide per quell'unica seduta.

4. Le strumentazioni e le infrastrutture tecnologiche (software) adottate al suddetto scopo dovranno assicurare:

a. la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;

b. la massima sicurezza possibile del sistema;

c. la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:

- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;

- visionare gli atti della riunione;

- intervenire nella discussione;

- effettuare una votazione.

Deve essere consentita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; e al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione.

5. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.
6. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente del Consiglio e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Consiglio dell'Unione che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
7. La presentazione di eventuali documenti nella seduta del Consiglio dell'Unione può essere sostituita dalla lettura e dal deposito, mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti o fornendo i testi alla segreteria dell'Amministrazione, entro le ore 12:00 del giorno precedente la seduta consiliare, al fine di consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio.
8. Il Segretario dell'Unione, attesta la presenza dei componenti del Consiglio mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati in via telematica. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario ha provveduto all'appello nominale dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
9. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze, così come per i quorum deliberativi, come definiti con il presente Regolamento. Per lo svolgimento del dibattito, ogni qualvolta si intende intervenire è necessario chiedere la parola tramite la *chat* del programma di videoconferenza utilizzato, ovvero mediante richiesta vocale (video-vocale) al Presidente. Il Presidente del Consiglio darà la facoltà di parola in base all'ordine di prenotazione. E' facoltà del Presidente del Consiglio di escludere il microfono al Consigliere, che non rispetta il proprio turno di parola.
10. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente del Consiglio sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante nuovo appello del Segretario dell'Unione (o del suo vicario) secondo le modalità sopra indicate.
11. La pubblicità della seduta del Consiglio in modalità telematica dovrà essere garantita mediante idonee soluzioni tecniche (anche mediante acquisto di opportuni dispositivi informatici). La suddetta pubblicità può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali o si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
12. Alla votazione si procede per appello nominale effettuato dal Segretario e voto palese reso affermazione vocale (video-vocale) da parte dei componenti del Consiglio. Al termine il Presidente del Consiglio dichiara l'esito e il Segretario dell'Unione verbalizza il voto e i presenti. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente del Consiglio dell'Unione dell'ora di chiusura.

ART. 52 – ADUNANZE “APERTE”

1. Qualora si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente dell'Unione montana, può chiedere la convocazione dell'adunanza “aperta” del Consiglio, nella sua sede abituale o anche in altri luoghi particolari, così come previsto dal presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Prefettura, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche religiose e sindacali e chi sia ritenuto comunque interessato ai temi da discutere.

3. In tali occasioni il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione.

ART. 53 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Nel caso in cui il Segretario debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario verbalizzante per il solo suddetto argomento sono svolte dal Vicesegretario dell'Unione o, in assenza dello stesso, da un Consigliere nominato dal Presidente del Consiglio.

ART. 54 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente del Consiglio, per le esigenze del Consiglio, può invitare al tavolo della presidenza dirigenti o funzionari affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, componenti tecnici di commissioni, revisori dei conti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e restano a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 55 – TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione.

2. Il Presidente del Consiglio può fissare l'ora entro la quale si concludono le adunanze. Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i Consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato, o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti. Nel corso della seduta il Consiglio può decidere di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti in discussione.

CAPO IV – LE VOTAZIONI

ART. 56 – SISTEMI DI VOTAZIONE: MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Può altresì avvenire per appello nominale o mediante scrutinio segreto.
2. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, per la validità delle votazioni.

ART. 57 – ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
2. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) richieste di non trattare l'argomento o di rinviarlo ad altra seduta (questione pregiudiziale o sospensiva) che si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, su proposta anche di un solo Consigliere, il Consiglio può decidere di votare separatamente ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati votati per parti, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
3. Le dichiarazioni di voto vanno rese solo dopo le votazioni per parti del provvedimento proposto, dopo gli emendamenti votati e dopo la votazione per singoli articoli.
4. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati, salvo che per il richiamo al regolamento in ordine alle modalità ed alla regolarità della votazione.

ART. 58 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o a mezzo sistema di rilevazione automatica e/o elettronica.
2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Con il sistema di rilevazione automatica e/o elettronica le votazioni avvengono contestualmente.
3. Accertato l'esito della votazione, ai sensi del precedente art. 38, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché prima della proclamazione del risultato. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

ART. 59 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Si procede alla votazione per appello nominale quando sia prescritto dalla legge o quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario.

ART. 60 – VOTAZIONI SEGRETE

1. Le votazioni si tengono in forma segreta quando siano espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Per le votazioni segrete si utilizzano schede predisposte dall'Ufficio di Segreteria, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento e recanti il timbro dell'Unione montana.
3. Ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, oppure la propria manifestazione di assenso o di dissenso circa l'oggetto della votazione e ripone la scheda piegata nell'apposita urna.
4. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, individuati ai sensi dell'art. 41, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
5. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, a cura del Segretario.

ART. 61 – ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente del Consiglio, che dichiara se è approvata o meno la proposta, oppure proclama i nominativi degli eletti.
2. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto per i quali si richiede una speciale maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, superi di una unità il totale dei votanti.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto o che non depositano la scheda nell'urna in caso di votazione segreta, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
5. Le schede bianche e nulle sono computate ai fini della determinazione della maggioranza dei votanti.
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la possibile rinnovazione, per una sola volta, del voto nella stessa seduta, su proposta del

Presidente del Consiglio, alla quale possono prendere parte anche i Consiglieri assenti o astenuti durante il primo voto.

7. Nel caso di nomine di persone, i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

8. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione respinta alla prima votazione o non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, ma può essere riproposta al Consiglio in una adunanza successiva.

9. Nel caso d'urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

CAPO V –VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 62 – REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il verbale, redatto a cura del Segretario dell'Unione, contiene il resoconto riassuntivo della seduta del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5..

2. I verbali di adunanza devono necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipo di seduta e modalità di convocazione;
- b) data e luogo della riunione;
- c) indicazione dell'ordine del giorno;
- d) numero di componenti il Consiglio presenti ed assenti;
- e) nominativo del Presidente del Consiglio e quello del Segretario e degli scrutatori;
- f) testo delle proposte di deliberazione;
- g) pareri obbligatori e l'attestazione della copertura finanziaria, quando necessaria;
- h) resoconto per riassunto della discussione della seduta, riportando i motivi principali della discussione, le proposte di emendamento ed integralmente, la parte dispositiva anche mediante mero richiamo di quella indicata nella proposta di deliberazione. Si prevede, in alternativa, il rinvio integrale di quanto emerso durante la seduta come previsto dal successivo comma 5;
- i) sistemi di votazione;
- l) dichiarazioni di voto, numero dei votanti, voti favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, nulle, contestate;
- m) nominativi dei contrari e degli astenuti.

3. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri devono essere riportati esprimendo sinteticamente i concetti espressi da ciascuno degli intervenuti nella discussione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale solo se resi sotto dettatura oppure fornendo, dopo la lettura, il relativo testo scritto al Segretario durante la seduta del Consiglio, comprese le proposte e le dichiarazioni di voto.

4. Gli interventi, le dichiarazioni e la discussione, nel caso di registrazione audio della seduta consiliare, possono essere integralmente o parzialmente trascritti e riportati nel verbale di seduta redatto dal Segretario.

5. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, dei nominativi dei Consiglieri intervenuti, senza indicare particolari relativi alle persone e non è consentita la registrazione della seduta.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio o dal suo sostituto e dal Segretario.

ART. 63 – APPROVAZIONE DEI VERBALI ED ARCHIVIAZIONE.

1. Copia dei verbali delle adunanze viene depositata in Segreteria dell'Unione montana, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.
2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono sottoposti ad approvazione di norma nella prima seduta utile successiva al loro deposito in Segreteria.
3. All'inizio della riunione, il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene sottoposto ad approvazione. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario dell'Unione provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, viene sottoposto ad approvazione il verbale di seduta contenente le rettifiche richieste. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta di rettifica, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale delle adunanze in corso e delle modifiche si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario dell'Unione e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
4. I verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio a cura del responsabile del Servizio di Segreteria.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64– ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Unione montana ed entrerà in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile.

ART. 65 – PUBBLICIZZAZIONE

1. Copia del Regolamento verrà pubblicata sul sito Internet dell'Unione montana del Bassanese e sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.